
168/A

"PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E
AUDIOVISIVE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 19/10/1981.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE"

Come é noto, l'assetto del cinema é sconvolto dalla più grave crisi del dopoguerra.

Nell'ultimo lustro al repentino e vertiginoso calo del pubblico nelle sale ha corrisposto una netta contrazione della produzione nazionale. Ne hanno tratto profitto alcuni gruppi economici dominanti con ulteriori concentrazioni nella distribuzione. Se ne sono avvantaggiate le cinematografie straniere, specie quella statunitense che figura, ormai, al primo posto nella graduatoria degli incassi.

Secondo il giudizio di molti osservatori le ragioni di questa crisi sono prevalentemente strutturali e culturali ed appare inevitabile la supremazia delle comunicazioni televisive sull'assetto tradizionale dei consumi cinematografici.

Sta di fatto che lo sviluppo dei processi oligopolistici riduce gli spazi di libertà d'espressione, scoraggia i tentativi di nuove proposte produttive, condanna le sale minori a programmazioni di infima qualità ed alla chiusura. In altre parole, colpisce il carattere popolare ed il rilievo culturale del cinema.

L'intervento pubblico, che pure svolge un ruolo assai esteso nel settore, non ha certo finora attenuato gli effetti negativi della crisi, nel corso del quale emergono, comunque, alcuni elementi positivi, come la diffusa capacità di scelta del pubblico e la crescita del gusto comune (favorita dalla migliore qualità delle proposte dell'ente radiotelevisivo), lo sviluppo dell'uso culturale del cinema, la conferma delle potenzialità ideative ed espressive dei cineasti italiani.

REGIONE PUGLIA

Sono questi i riferimenti da adottare nell'intraprendere una iniziativa legislativa nel settore.

La "questione cinematografica" presenta in Puglia connotazioni non dissimili da quelle esistenti nel resto del paese ma differenti, certo e nettamente, da quelle riguardanti altri settori dello spettacolo.

Intanto - in dieci anni - la Regione non si è dato alcuno strumento legislativo di coordinamento e di programmazione sulla materia che continua a restare assai magmatica: dall'assetto mercantile sempre più precario alle varie iniziative dei numerosi cineclub ed associazioni di settore nonché di alcuni enti locali, tra loro sparse e scoordinate, con cui vanno studiate, comunque, forme di collaborazione se si vogliono impiantare attività stabili e continuative.

Diversamente dal teatro e dalla musica, settori che registrano un copioso finanziamento regionale a garanzia del livello della produzione e dell'offerta culturale, per il cinema l'intervento regionale si è limitato finora al sostegno episodico di qualche rassegna e/o festival (in base alle leggi ex-10/74 ed ex-31/75, ora 34/80): le due edizioni, per esempio, di "Cinema e Mezzogiorno d'Europa" tenute a Lecce.

Dal '79, poi, la Regione, con propria legge (la n. 76/79, che organizza sul territorio le attività dei Centri Servizi Sociali e Culturali quali spazi di impulso e coordinamento, oltre che come rilevatori dei bisogni socio-culturali della popolazione pugliese) ha contestualmente avviato una pratica di "interventi progettuali". Tra questi ultimi, due hanno interessato il settore cinematografico: il primo, sullo "sviluppo e l'incremento della cultura cinematografica" che ha comportato la costituzione di un embrione di cineteca, manifestoteca, schedario filmografico, presso il Centro di Cultura Cinematografica di Bari;

REGIONE PUGLIA

il secondo, su proposta dell'AGIS pugliese ha riguardato il finanziamento di un'indagine sulle strutture cinematografiche per approntarne un inventario regionale.

Ma buona parte delle attività dei Centri suindicati riguarda proprio i settori della comunicazione audiovisiva: cineclub, corsi di formazione, stages per operatori nel settore, convegni e dibattiti specifici.

E' tempo, allora, di passare ad un intervento regionale organico di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive che, sulla base dell'acquisizione necessaria di una quantità di dati indispensabili e di informazioni aggiornate (beni, strutture, iniziative audiovisive e strumenti esistenti in Puglia), disciplini e sostenga settori di lavoro ormai consolidati.

L'obiettivo, quindi, è non solo quello di selezionare e decidere correttamente in base a criteri di equità la spesa pubblica per la cultura tra i soggetti che presenteranno domanda di contributo ma quello di stimolare anche la domanda e promuovere l'intervento in nuove direzioni.

E' indispensabile, per ciò, sin dove è possibile e lecito, intervenire a sostegno dell'assetto commerciale ed a garanzia di una effettiva pluralità dell'informazione cinematografica e audiovisiva. In questo settore, come in ogni altro della vita culturale, alla Regione tocca non solo garantire l'esplicitazione delle potenzialità migliori, il pluralismo dell'offerta ed il livello della proposta culturale, ma proporsi anche come uno dei soggetti promotori di attività nel settore. Né questo deve significare per la Regione mettersi a "fare cinema". Certo significa, però, coordinare, promuovere e controllare il "fatto cinematografico".

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

E' noto come oggi vada crescendo l'interesse delle regioni e degli enti locali in questo settore di attività.

In Italia sono già attivi sei circuiti regionali e quattro provinciali e l'iniziativa tende ad espandersi ulteriormente. Ma ciò che più conta è che le Regioni hanno organizzato uno strumento di coordinamento per le proprie attività (il coordinamento tecnico delle regioni per il cinema e gli audiovisivi) e della politica del settore. La Regione Puglia fa parte di questo coordinamento che - dopo il seminario di Bologna su "cineteche e cultura cinematografica" e quello di Pescara sui "circuiti cinematografici pubblici" - ha organizzato l'importante convegno internazionale sulle cineteche che ha per tema "il film come bene culturale", svolto in collaborazione con la Biennale-cinema di Venezia.

Siamo, insomma, di fronte alla nascita di un progetto complessivo d'intervento delle regioni, le cui competenze, già sbazzate dall'art.49 del DPR 616, hanno ormai preso forma precedendo di fatto la legislazione nazionale che solo di recente ha registrato l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge di iniziativa governativa sul cinema, che dovrà passare al vaglio dei due rami del parlamento.

Proprio in tale disegno di legge viene riconosciuto il ruolo naturale che le Regioni e gli enti locali hanno nella diffusione e promozione della cultura cinematografica soprattutto per quanto concerne la conservazione e la circolazione del patrimonio filmico di qualità, in stretto collegamento e cooperazione con le associazioni dei circoli del cinema e l'esercizio cinematografico. Per quest'ultimo sono previsti interventi per la rinnovazione tecnologica di un patrimonio immobiliare e professionale che è socialmente dannoso disperdere, nonché per la tutela e il riequilibrio delle attuali strutture gravemente pregiudicate dalla concorrenza televisiva remunerando in particolare la programmazione di film di qualità.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Venendo ai punti essenziali del presente progetto di legge, la scelta di fondo è costituita dal piano regionale d'intervento, a formare il quale - oltre a quelli svolti direttamente dalla Regione - concorrono i contributi dati per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisivi di interesse regionale e le attività di produzione volte ad indagare la realtà, la storia e la tradizione regionale.

Particolare importanza riveste poi il fatto che tra i soggetti destinatari dell'erogazione di questi contributi regionali, la legge individua le Amministrazioni Provinciali ~~in maniera prioritaria~~, proprio per il loro indiscutibile ruolo di coordinamento e di collettore delle proposte rivenienti dai singoli enti locali che svolgono programmi in questo settore.

Ma l'interesse è rivolto anche alla tante associazioni, circoli di cultura cinematografica, cineteche, che da anni, seppur in modo volontaristico e discontinuo ma tenace, favoriscono la circolazione più ampia e documentata di opere di rilevante livello culturale, in ispecie di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

In ogni caso, l'intervento regionale ha caratteristiche selettive, nel senso che si propone di agire sulle articolazioni più vitali e dinamiche (effettuali e potenziali) della vita culturale pugliese, compatibilmente con la limitatezza delle risorse finanziarie. Tutto viene subordinato a questa esigenza.

Perciò, stabilità, diffusione e qualità dell'iniziativa non definiscono la tipologia delle attività sovvenzionate ma parametri di riferimento e obiettivi "di tendenza" dell'insieme dell'intervento previsto dal piano attuale.

Del resto, una politica di riequilibrio territoriale sarebbe impraticabile al di fuori di un indirizzo che subordini gli obiettivi settoriali alla valorizzazione delle risorse culturali delle diverse aree pugliesi.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Detto meglio, la compiuta realizzazione degli obiettivi settoriali passa attraverso una visione d'assieme della vita culturale della regione.

Per quanto riguarda i criteri selettivi, la proposta di legge indica le caratteristiche dei soggetti, la qualità dei programmi, la trasparenza dell'amministrazione.

L'accertamento di questi requisiti avviene in parte per via burocratica ed in parte tramite il giudizio collegiale del comitato degli esperti.

Tra gli automatismi e l'assoluta discrezionalità, la legge regionale sceglie una terza soluzione: l'indicazione di criteri oggettivi, la valorizzazione delle competenze culturali, la partecipazione democratica.

La responsabilità primaria e piena degli organi elettivi regionali si nutre così di ulteriori elementi dialettici.

La scansione delle funzioni regionali corrisponde alla fondamentale partizione delle attività.

In primo luogo si segnala, quindi, il sostegno alle attività produttive.

E qui la legge fissa dei limiti preventivi: quello dell'interesse regionale, che sembra essere il confine più appropriato alla spesa pubblica nell'ambito regionale, e quello del carattere documentaristico, senza arbitrarie limitazioni di metraggio, che potrebbero configurarsi come intervento sulle scelte espressive che, invece, devono restare prerogativa esclusiva degli autori.

E per promuovere nuovi modi di produzione la legge favorisce le imprese produttive e le attività di mercato carattere "sociale" sì da collegare le opere al pubblico fin dalla fase preliminare del progetto.

./.

REGIONE PUGLIA

Quanto alle attività di distribuzione, la legge fa costante riferimento, al di là delle peculiarità settoriali, al rilievo culturale delle manifestazioni ed anche alle iniziative "collaterali". In altre parole: alla necessità di favorire la fruizione critica da parte del pubblico, soprattutto quello giovanile e studentesco.

Gli altri obiettivi consistono in una più ampia diffusione delle attività, tendenzialmente continuative o quanto meno ricorrenti, entro un assetto razionale ed equilibrato.

In questa direzione le rassegne possono svolgere un ruolo assai importante e la legge tende a coglierne l'intrinseca dinamica fino all'acquisizione delle caratteristiche proprie di istituti culturali permanenti.

Si valorizza, poi, la funzione svolta dalle imprese private e non solo da quelle culturali ma anche da quelle commerciali, quando compaiono gli estremi dell'evidente interesse generale (come nel caso delle zone meno servite) e del rapporto di collaborazione con gli enti pubblici, le istanze sociali e culturali. In tal modo la legge regionale conferma la sua vocazione programmatica nel tentativo di ampliare, per quanto è possibile, il patrimonio di risorse e di attività disponibili con lo sviluppo della vita culturale in Puglia.

Infine, la scelta del servizio regionale di documentazione audiovisiva.

L'emancipazione del circuito culturale dalla distribuzione commerciale, l'esigenza di corrispondere alla richiesta di informazione sulla realtà regionale chiamano in causa un nuovo centro di distribuzione non commerciale.

Una sede, alcune attrezzature tecniche, film videotapes, libri e riviste: questo è l'essenziale per aprire una mediateca, oggi.

./.

REGIONE PUGLIA

E questo é l'obiettivo del servizio per la documentazione audiovisiva che, per semplicità, si definisca mediateca ma anche laboratorio, centro di esperienze audiovisive e, soprattutto, di lavoro e di promozione culturale al servizio della comunità pugliese.

Il settore dei precitati centri di servizi culturali é già andato attrezzandosi oltre che della sede, di materiali tecnici, film, librari che, proprio per la interconnessione degli indirizzi operativi, possono costituire il primo nucleo dell'erigendo ~~servizio~~ regionale.

Il cui primo passo sarà, naturalmente, quello di organizzarsi - in raccordo con gli enti pubblici - per conoscere le esigenze audiovisive delle realtà regionali.

In questa prima fase occorrerà procedere a definire il censimento delle strutture e delle iniziative già in atto e alla raccolta dei materiali che "coprono" a grandi linee la storia del cinema. E questo deve servire di base per i programmi pubblici (proiezioni, cicli, conferenze, seminari, realizzazioni di audiovisivi, ecc.).

Ma l'attività più proficua sarà, forse, quella specifica in certi settori particolarmente sensibili (o da sensibilizzare) agli audiovisivi e al loro impiego culturale.

Ci si riferisce essenzialmente alla scuola e, in questo ambito, soprattutto alla scuola dell'obbligo con la quale vanno stretti rapporti per avanzare una serie di proposte per la redazione dei programmi comuni di intervento, nella duplice direzione dell'analisi - studio - lettura dei materiali esistenti (film e programmi tv) e della produzione di materiali nuovi (didattici, informativi, spettacolari).

REGIONE PUGLIA

- 9 -

Tra le possibilità operative del "servizio" sta anche lo studio dei corsi di formazione per operatori culturali nel settore degli audiovisivi (nel loro duplice impiego dentro la scuola e nel quadro degli enti locali).

Ancora. Seppur in maniera empirica e senza ambizioni sistematiche, si avvierà la raccolta e la catalogazione dei "fondi" audiovisivi pubblici e privati esistenti nella Regione (foto, dischi, materiali stampati, nastri audio e video, ecc.).

Il resto: registrazione dell'etere di film e programmi tv; riproduzione di nastri (di film) provenienti da altre cineteche, enti e istituti; contatti con le manifestazioni cinematografiche pugliesi, a cominciare dai vari "progetto cinema" delle province di Bari e Foggia e dalla rassegna internazionale "Cinema e Mezzogiorno d'Europa" di Lecce; la collaborazione con la sede pugliese della RAI (per una serie di iniziative comuni, soprattutto sul terreno della produzione audiovisiva e dello studio del pubblico) e con le tv private, sarà ordinaria (ma fondamentale) amministrazione.

T I T O L O I

(PRINCIPI GENERALI)

Art. 1 - (oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio statuto, in riferimento all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla L.R. 12.12.'79 n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

T I T O L O I I

(PIANO D' INTERVENTO)

Art. 2 -

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano regionale degli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive.

Art. 3 - (elementi del piano)

Gli interventi che concorrono alla formazione del piano regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati.
- b) - le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte a indagare e documentare la realtà, la storia e le tradizioni regionali.
- c) - le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva.
- d) - gli interventi diretti della Regione.
- e) - la conservazione ad uso sociale delle strutture esistenti, di cui al successivo art. 5, punto 1).

Art. 4 - (Criteri d'erogazione dei contributi)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione - anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali territoriali - eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, sempre in forza di altre leggi regionali.

Tali contributi sono assegnati ai soggetti di cui ai successivi artt. 5 e 6 soprattutto per iniziative volte a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali della Puglia e per allargare lo spazio della fruizione del cinema di qualità.

T I T O L O I I I

(DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI)

Art. 5 - (Contributi)

La Regione eroga contributi a:

- 1) - Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate anche di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, di strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) - Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

Art. 6 - (attività di produzione)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici, volte ad indagare e documentare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione ed integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia della produzione e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può - inoltre - concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

Art. 7 - (Centro di documentazione audiovisivo)

Al fine di realizzare quanto previsto al l'art. 3.punto C), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12.12.79 n.76, é istituito il Centro di documentazione audiovisiva.

Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei C.S.P.C.R. di cui alla precitata legge ed esercita i compiti seguenti:

- a) - acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) - provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
- c) - formare, aggiornare e **coordinare** il catalogo unico pugliese dei materiale audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- d) - contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;

- e) - promuovere rapporti di scambio con cine
teche ed altri istituti culturali nazio
nali e stranieri, nel rispetto del dispo
sto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24.7.1977
n. 616;
- f) - realizzare ricerche, rassegne, mostre, la
boratori di sperimentazione, convegni e
stages riservati ad operatori culturali
sul linguaggio dell'immagine in movimento;
- g) - favorire la programmazione culturale del
circuito cinematografico regionale secon
do il disposto dall'art. 5 punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private - in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri servizi culturali, distretti scolastici, consi
gli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali au
diovisivi e delle attrezzature del Centro re
gionale, sentito il Comitato di cui all'art.11 della presente legge.

Art. 8 - (interventi regionali diretti)

La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, può realizzare, direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti, particolari iniziative nel settore.

T I T O L O I V

(P R O C E D U R E)

Art. 9 - (domande di contributo)

Per la realizzazione delle iniziative con correnti alla predisposizione del piano degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) - indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) - copia del bilancio annuale;
- 3) - dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) - analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) - indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro é necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le mo-

dalità di realizzazione della
produzione;

- 6) - indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;
- 7) - indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;
- 8) - rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 5 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda deve, altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art.5 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art.6 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le Amministrazioni provinciali - entro il 15 ottobre - trasmettono alla Regione - unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative - una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del precitato art.5, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale e ai criteri di erogazione di cui al precedente art.4.

Art. 10 - (Modalità di erogazione dei contributi).

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art.5 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sull'attività svolta, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art.6 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo in misura non superiore al 75% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale entro sessanta giorni la relazione

finanziaria, documentata ai sensi
della legislazione fiscale vigente,
sulla base della quale viene corri
sposta la restante parte del con=
tributo.

Art. 11 - (comitato di consulenza)

Per le valutazioni concernenti il livello è il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale della consulenza di un Comitato di esperti.

Tale Comitato fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art. 7 della presente legge.

Il Comitato di consulenza è composto da:

- l'Assessore alla Cultura e spettacolo che lo presiede
- tre rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato a uno
- un rappresentante dell'UPI
- un rappresentante dell'ANCI
- un rappresentante della Federazione dei lavoratori dello spettacolo
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria degli esercenti cinema
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria della distribuzione cinematografica
- un rappresentante della sede regionale della RAI
- un rappresentante dall'associazione culturale cinematografica, con la maggiore rappresentatività regionale

- un rappresentante per ciascuna delle
Università di Bari e di Lecce.

Esplora le funzioni di segretario un
funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Il Comitato è nominato con decreto del Pre-
sidente della Giunta regionale.

I membri del Comitato restano in carica tre anni
e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai componenti il Comitato spetta un gettone
di presenza, il rimborso spese ^{di viaggio} e l'eventuale
trattamento di missione, ai sensi della
normativa regionale in vigore.

Art. 12 - (Norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1981 le domande di contributo per le attività previste nella presente legge relative all'anno 1981 vanno presentate dai soggetti interessati direttamente alla Regione Puglia - Assessorato Cultura, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e corredate dalla documentazione e richiesta dal precedente art.9.

La Giunta regionale, anche in assenza del Comitato di consulenza, è autorizzata ad approvare il piano di intervento, sentito il parere della competente commissione consiliare.

T I T O L O V

(Norma finanziaria)

Art.13 - Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 200.000.000, con prelevamento dal fondo globale - cap. 16202 dell'esercizio 1981.

Alla autorizzazione di spesa ed alla relativa copertura per gli anni successivi si provvederà con le singole leggi di bilancio.

IV
28.10.81
Iste permanente